Città di Lumezzane
Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it
P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

Corpo di Polizia Locale

Ordinanza n. 119.2026

ORDINANZA INERENTE LE MODIFICHE VIABILISTICHE IN VIA MATTEOTTI DAL 02/11/2026 AL 08/06/2027 PER TUTELA ENTRATA E USCITA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA "CADUTI".

IL COMANDANTE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 27/10/2026 con la quale è stato approvato il progetto Strada Scolastica presso gli Istituti "Caduti, Gnutti e Seneci" per l'anno scolastico 2026/2027;

Vista l'ordinanza n. 91/2026 con la quale si è prevista in forma sperimentale la modifica della viabilità per la scuola primaria "Caduti" situata in Via Matteotti dal 14/09/2026 al 31/10/2026;

Visto l'art. 3 comma 1 n. 58-bis del vigente Codice della Strada, che definisce la zona scolastica quale zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Visto il comma 11-bis dell'art. 7 del Codice della Strada il quale dispone che nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 13-bis.

Considerata la necessità di tutelare l'uscita degli alunni dalla Scuola primaria "Caduti per la Patria" dislocata in Via Matteotti, si rende necessario modificare la viabilità dal 02 novembre 2026 fino al 08 giugno 2027.

Ritenuto che, per motivi di sicurezza, e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visto il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati in particolare gli artt. 5, 6, 7 del Codice della Strada;

Città di Lumezzane
Via Monsuello 154, 25065 LUMEZZANE (BS) - tel 030 89291 – PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it
P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

O R D I N A

l'istituzione temporanea di:

- **Entrata Scuola**
  1. senso unico nel tratto di Via Matteotti dal civico n. 49C verso il n. 93, permettendo la sosta dei veicoli sulla corsia di marcia lato sinistro direzione Via Garibaldi ed il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato destro stessa direzione;
  2. divieto di transito veicolare in Via Matteotti, eccetto i titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli scuolabus, gli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici di cui all'art. 7 comma 11 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'intersezione con il tratto a senso unico di via Matteotti ed il parcheggio della Farmacia;
  3. in Via Matteotti per stazionamento dello scuolabus fronte ingresso principale della scuola e divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza dell'intersezione del piazzale della farmacia per garantire le manovre dello scuolabus;
  4. area di sosta nel parcheggio nel piazzale dell'oratorio,

  dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:55 alle ore 8:20 dal 02/11/2026 al 08/06/2027;

- **Uscita Scuola**
  1. senso unico nel tratto di Via Matteotti dal civico n. 49C verso il n. 93, permettendo la sosta dei veicoli sulla corsia di marcia lato sinistro direzione Via Garibaldi ed il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato destro stessa direzione;
  2. divieto di transito veicolare in Via Matteotti, eccetto i titolari di contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli scuolabus, gli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici di cui all'art. 7 comma 11 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'intersezione del tratto di Via Matteotti a senso unico con Via De Gasperi, svoltando a destra fino al parcheggio della Farmacia,
  3. in Via Matteotti per stazionamento dello scuolabus fronte ingresso principale della scuola e divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza dell'intersezione del piazzale della farmacia per garantire le manovre dello scuolabus;
  4. area di sosta nel parcheggio nel piazzale dell'oratorio,

  dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 16:30 dal 02/11/2026 al 08/06/2027, giuste le motivazioni sopra indicate.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per

l'esatta osservanza della presente ordinanza per la violazione ai sensi dell'art. 7 del C.d.S.

Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "Delibere – Ordinanze".

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs n. 104/2010 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lumezzane, 30 ottobre 2026

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Commissario Capo
Dott. Paolo Redolfi
(Il documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "codice dell'amministrazione digitale" - D.Lgs. 82/2005)